



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Andrea Ghinetti	Presidente
dott.ssa Rossella Incardona	Giudice rel.
dott.ssa Giulia Cassano	Giudice

nel procedimento **R.G. N. 23-1/2025** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

- **MADRE PER LA SAS DI ORSINI BARBARA & C.** con sede legale in Galliate (No), Vicolo Privato Monte Santo n. 13 – C.F. e P.IVA 02139400036, posta in liquidazione con atto del 5 marzo 2024, iscritta al Registro delle Imprese al numero 02139400036, iscritta al REA al numero NO – 217879, nonché
- dal socio accomandatario illimitatamente responsabile Sig.ra **ORSINI BARBARA** nata a Manduria (TA) il 26.1.1990 e residente a Galliate (NO) Vicolo Privato Monte Santo n.13

entrambi rappresentate e difese dall'avv. Matteo Iato ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Novara (NO), Via XX Settembre n.20, pec avvmatteoiato@pec.ordineavvocatinovara.it, giusta procura in atti;

visto il ricorso in data 26 febbraio 2025, con il quale è stata chiesta l'apertura della liquidazione controllata;

vista la documentazione integrativa di aggiornamento prodotta dall'OCC il 16 marzo 2026;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A. sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in Galliate, comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara;
- B. sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto le debentrici non risultano assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C. al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, rag. Cinzia Marnati, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo

della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitorici;

- D. sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E. ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dalle ricorrenti;

rilevato che il Gestore della Crisi ha attestato nel corpo della relazione di cui all'art. 260 co. 2 CCII che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo da distribuire ai creditori, derivante dalla vendita dei beni mobili della società (attrezzature e macchinari del salone di estetica della ricorrente). Si prende atto che il valore di stima dei beni mobili è diminuito, nelle more dell'esame del ricorso, essendo i beni valutati in circa 50.000 nella relazione iniziale dell'11 febbraio 2025 e in 15.000 nella nota integrativa del 16 marzo 2026. Ne deriverebbe una soddisfazione dei soli creditori privilegiati nella misura dell'11%. Non sembra invece realizzabile il credito vantato dalla società nei confronti di una persona fisica (aprti ad euro 14.731), nonostante l'esistenza di un valido titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo), ad oggi prudenzialmente svalutato;

rilevato che la socia non ha beni immobili né mobili, tranne dei buoni postali di valore complessivo di euro 200, da destinare alla procedura ma che può destinare una quota del proprio reddito, stimato in 130 euro mensili, in eccedenza rispetto a quanto stimato per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (pari ad euro 680). La signora Orsini, infatti, riceve un reddito mensile netto pari a euro 800,00 già comprensivi del rateo della tredicesima e del TFR, di cui euro 680 necessario per il mantenimento della debitrice e del proprio nucleo familiare (i genitori conviventi). Ne deriverebbe un importo pari ad euro 4.680 nei tre anni di durata della procedura, con un soddisfacimento dei soli creditori privilegiati nella misura dell'8%;

ritenuto che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente persona fisica, il fabbisogno mensile per la debitrice possa fissarsi in euro 680 per 12 mensilità, salvo modifiche nelle condizioni personali, reddituali e patrimoniali della debitrice da segnalare immediatamente al giudice delegato, lasciando quindi a disposizione della procedura la quota di reddito eccedente in concreto tale importo;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata della società **MADRE PER LA SAS DI ORSINI BARBARA & C.** con sede legale in Galliate (No), Vicolo Privato Monte Santo n. 13 – C.F. e P.IVA 02139400036, nonché del socio illimitatamente responsabile sig.ra **ORSINI BARBARA** nata a Manduria (TA) il 26.1.1990 e residente a Galliate (NO) Vicolo Privato Monte Santo n.13;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Rossella Incardona

NOMINA

liquidatore, il rag. Cinzia Marnati

ORDINA

- alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 75 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.

AUTORIZZA

il liquidatore:

- con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c. ad accedere alle seguenti banche dati:
 - a) banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) banca dati del pubblico registro automobilistico;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto alla debitrice in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DÀ ATTO

che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

DISPONE

che il liquidatore

- 1) al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- trattenga, dalla data della presente sentenza, quanto eccedente la somma necessaria per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, quantificato in euro 680 mensili;
 - comunichi senza ritardo al datore di lavoro che
 - (i) il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
 - (ii) dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
 - (iii) dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, la somma indicata dal liquidatore;
- 2) nel caso in cui la somma per il mantenimento del debitore e della sua famiglia richieda una nuova determinazione, a seguito di modifiche nella situazione familiare, reddituale o patrimoniale della debitrice successive al deposito del ricorso e della relazione dell'OCC, chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi:
 - esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dal nucleo familiare, degli impegni di spesa gravanti su altri componenti del nucleo (es. rate di mutui, mantenimento di figli, costi di salute);
 - computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.;
 - dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia comprensivo delle spese relative al fabbisogno necessario;
 - 3) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - 4) provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 co. 1 CCII;
 - 5) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - 6) ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
 - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.

- 7) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

DISPONE

- che a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale nonché presso il registro delle imprese;
- che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso a Novara nella camera di consiglio della sezione civile il 20 aprile 2026

Il Giudice relatore

Il Presidente

Rossella Incardona

Andrea Ghinetti